

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 3 "GENOVESE"
Struttura Complessa Servizio Amministrazione del Personale

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 28 GEN. 2013

OGGETTO: Adozione del "Regolamento in materia di svolgimento di attività' extra-istituzionali da parte del personale dipendente e anagrafe delle prestazioni".

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della S. C. Servizio Amministrazione del Personale;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001, così come modificato dalla Legge n. 190 del 6/11/2012;

Valutata la necessità di adottare un regolamento aziendale che definisca i criteri e disciplini le procedure per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale dipendente della ASL 3 "Genovese";

Considerato che tale regolamento risulta necessario anche al fine di una corretta, univoca ed omogenea interpretazione di quanto disposto dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, anche in conformità alle disposizioni legislative dettate in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo di impieghi, nonché a quelle previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale del Comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale;

Preso atto che gli uffici competenti hanno predisposto il "Regolamento in materia di svolgimento di attività' extra-istituzionali da parte del personale dipendente e anagrafe delle prestazioni", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Ritenuto di adottare il suddetto regolamento, stabilendo che lo stesso entrerà in vigore con decorrenza 28 GEN. 2013 ;

Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A


Per quanto più estesamente esposto nelle parti motive del presente provvedimento:

1. di adottare il "Regolamento in materia di svolgimento di attività' extra-istituzionali da parte del personale dipendente e anagrafe delle prestazioni", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);
2. di stabilire che detto regolamento entrerà in vigore con decorrenza 28 GEN. 2013 ;
3. di pubblicare detto regolamento nel sito istituzionale dell'Azienda;




4. di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri e risulta composto da n. 2 pagine e da n. 1 allegato A di n. 12 pagine, per un totale di n. 14 pagine.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado BEDOGNI)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Ida GROSSI)




Visto per conformità
agli obiettivi aziendali

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide AMODEO)



IL DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott. Davide AMODEO)




MA/an

29 GEN. 2013

Pubblicata all'Albo dal _____

sino al _____

Il Responsabile





**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE
E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI**

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento**
- Art. 2 - Attività incompatibili. Regime generale**
- Art. 3 - Attività soggette a comunicazione preventiva. Regime generale**
- Art. 4 - Attività soggette ad autorizzazione preventiva. Regime generale**
- Art. 5 - Regime speciale per il personale del comparto con rapporto di lavoro a part-time non superiore al 50%**
- Art. 6 - Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti, inclusi quelli con rapporto di lavoro a part-time ridotto, ex art.1, c. 58 bis, L. 662/1996**
- Art. 7 - Regime speciale per i dipendenti del Servizio Tecnico**
- Art. 8 - Attività extra-istituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo**
- Art. 9 - Attività extra-istituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto non esclusivo**
- Art. 10 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 11 - Procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 12 - Obbligo di comunicazione ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni**
- Art. 13 - Regime sanzionatorio**
- Art. 14 - Regolarizzazione incarichi in corso**
- Art. 15 - Segnalazioni e controlli**
- Art. 16 - Norma di rinvio ed entrata in vigore**

Art. 1

Oggetto e normativa di riferimento

Il presente atto definisce i criteri e disciplina le procedure per il conferimento o il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali – **per tali intendendosi solo le attività non ricomprese nei compiti e doveri di ufficio da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio** - da parte del personale dipendente della ASL 3 "Genovese", in attuazione al disposto di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, ed in conformità alla disciplina dettata in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo di impieghi dalla seguente normativa:

- Articoli 60 e ss. del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- Articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- Articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – ed in particolare i nn. 3/1997, 6/1997 e 10/1998;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000;
- Articolo 2 D.M. 28 novembre 2000;
- Articoli 90, 91 e 120 del D.L.vo 163/2006; Atto di regolazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dell'8 novembre 1999, n. 6; Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 25 febbraio 2009, n. 2

nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale del Comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 2

Attività incompatibili

Regime generale

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 412/1991 e degli artt. 60 e ss. del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, **con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro** e, fatto salvo quanto previsto in materia di part-time con impegno orario non superiore al 50% del tempo pieno, nonché, per la Dirigenza medica e delle altre professionalità del ruolo sanitario, dalle relative disposizioni speciali, costituiscono ipotesi di incompatibilità oggettiva ed assoluta:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con altre Pubbliche Amministrazioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati;
- c) l'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di quelle agricole in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
- d) l'assunzione di cariche in società, aziende o enti costituiti a scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche per le quali la nomina è riservata all'ASL o ad altri enti pubblici, ovvero di cariche in società cooperative o a totale o prevalente partecipazione pubblica¹, fatte salve, in ogni caso, le preclusioni derivanti dall'esistenza in concreto di situazioni di conflitto di interesse o di interferenza/pregiudizio per l'attività di servizio prestata presso l'ASL.

¹ Art. 62 D.P.R. 3/1957: "Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa".

L'esercizio di attività extra-istituzionali, anche nelle ipotesi in cui sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia o infortunio, gravidanza a rischio o astensione obbligatoria per maternità.

L'esercizio di attività extra-istituzionale non è, inoltre, compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'ASL (p. es. 150 ore per motivi di studio, orario ridotto per allattamento, permessi retribuiti ex lege 104/1992 e D.L.vo 151/2001). L'esercizio di attività extra-istituzionale è, altresì, incompatibile con la contestuale fruizione di congedi o aspettative, anche non retribuiti, concessi per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività medesima.

Fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extraistituzionali sono da considerarsi incompatibili quando:

1. **oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;**
2. **si riferiscono allo svolgimento di libere professioni².**

L'esercizio di attività extraistituzionale è altresì incompatibile allorquando, in relazione alla natura e modalità di svolgimento e/o al tipo di attività svolta dal soggetto conferente, è suscettibile di determinare una situazione di conflitto di interesse con l'Azienda o risulti comunque incompatibile con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura e potenzialmente tale da pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa o da arrecare pregiudizio o nocimento allo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'esercizio di attività extra-istituzionali è inoltre assoggettato ai seguenti limiti:

- 1) il dipendente autorizzato a svolgere attività extra – istituzionale si impegna a recuperare le ore non lavorate entro i 30 giorni successivi allo svolgimento dell'attività;
- 2) non possono essere autorizzati nel corso dell'anno solare incarichi extra-istituzionali per importi complessivi superiori ad 1/3 dei compensi percepiti dal dipendente, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, nell'anno precedente; le ore da dedicare a tali attività non ricomprese in quelle d'ufficio non devono superare il 20% dell'ammontare annuo del normale orario di lavoro.

Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche politiche e sindacali, nonché lo svolgimento dell'attività libero-professionale da parte della dirigenza medica e delle altre professionalità del ruolo sanitario.

Art. 3

Attività soggette a comunicazione preventiva

Regime generale

Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse e l'obbligo della preventiva comunicazione, non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari³;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

² Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97.

³ Per l'individuazione dei confini tra queste tipologie di attività e quelle didattiche e di docenza in senso lato, che sono soggette ad autorizzazione si rimanda alla Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 10/98.

- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa non retribuita, di comando o fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione,⁴ salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6, lett. b);
- h) partecipazione a commissioni di concorso presso altre Aziende Sanitarie⁵;
- i) attività svolte a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività gratuite che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, purché non interferiscano con le esigenze del servizio e non configurino situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità⁶;
- j) attività svolta a titolo gratuito – con esclusivo riconoscimento dell'indennità di trasferta e/o del rimborso forfettario di spesa - nell'ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche⁷;
- k) partecipazione in società a titolo di semplice socio o di socio accomandante, senza assunzione di cariche⁸, salvo che si tratti di società fornitrici o concorrenti dell'ASL;
- l) incarichi di perito o consulente tecnico d'ufficio (CTU) conferiti dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 c.p.p. e degli artt. 61 ss. e 191 c.p.c., di custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale conferito ai sensi dell'art. 259 c.p.p. ed altri incarichi di ausiliario dell'autorità giudiziaria, allorquando il loro espletamento sia obbligatorio per legge⁹ (es. custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale);
- m) ogni altra attività o incarico per i quali l'autorizzazione è esclusa da specifiche disposizioni normative.

Le attività oggetto di comunicazione devono essere svolte, in ogni caso, al di fuori dell'orario di lavoro, senza l'utilizzo di risorse ed attrezzature aziendali e, comunque, senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda.

Nella comunicazione preventiva i dipendenti interessati devono specificare la natura dell'attività e del soggetto in favore del quale viene prestata; il periodo e l'impegno orario richiesto per l'assolvimento dell'incarico o attività di cui trattasi, nonché, qualora previsto, l'importo del relativo compenso, che dovrà essere comunicato alla S.C. Affari del Personale dal soggetto conferente/erogante secondo le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsti dall'art. 12 per gli incarichi retribuiti soggetti ad autorizzazione. Dovrà, inoltre, attestare che l'attività, tenuto conto anche degli eventuali altri incarichi autorizzati da espletarsi nel corso del medesimo anno solare, non superi i limiti economici ed orari stabiliti all'art. 2 del presente Regolamento.

⁴ Lettera introdotta dall'art. 7 novies della L. n. 43/2005.

⁵ L'autorizzazione, nel caso di specie, è incompatibile col carattere obbligatorio dell'incarico che discende in particolare dalla previsione dell'art. 9, comma 11, della legge 207/1985, ai sensi della quale *"I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi (indetti per l'assunzione del personale del S.S.N.), chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame"*.

⁶ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97.

⁷ Art. 90, comma 23, legge 289/2002.

⁸ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

⁹ L'art. 366 c.p. contempla il reato di *"Rifiuto di uffici legalmente dovuti"* che sanziona penalmente *"Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio"*.

Il perito nominato dal Giudice Penale ha l'obbligo di prestare il suo ufficio anche quando non risulta iscritto negli appositi Albi ex art. 67 e ss. Disp. Att. cpp, mentre il CTU nominato dal Giudice Civile, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., ha l'obbligo di prestare il suo ufficio solo quando risulta iscritto nell'Albo dei consulenti tecnici di cui agli artt. 13 e ss. Disp. Att. cpc.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 3/1957 *"L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del Capo ufficio da lui delegato"*.

Art. 4

Attività soggette ad autorizzazione preventiva

Regime generale

I dipendenti di ogni qualifica e profilo possono essere autorizzati a svolgere, a favore di soggetti pubblici e privati, incarichi retribuiti non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, a condizione che abbiano carattere di **temporaneità, saltuarietà ed occasionalità** tale da escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa e che non sussistano cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto.

A titolo esemplificativo, sono suscettibili di autorizzazione, salvo che ricorrano in concreto situazioni di incompatibilità, le seguenti tipologie di attività extra-istituzionali:

- a) partecipazione a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso Enti e Ministeri non facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale¹⁰ e partecipazione a Comitati Scientifici;
- b) attività d'insegnamento in Università e scuole di ogni ordine e grado; incarichi di docenza nell'ambito di attività di formazione diretta a soggetti diversi dai dipendenti della pubblica amministrazione, incarichi di ricerca scientifica, nonché le attività di formazione rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 6, lett. b);
- c) partecipazione a società agricole a conduzione familiare, purchè il relativo impegno sia modesto, non abituale e continuato durante l'anno¹¹;
- d) iscrizione agli Albi dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale ex artt. 13 ss. disp. att. c.p.c. e 67 ss. disp. att. c.p.p.;
- f) attività di amministratore di condominio, se l'impegno riguarda la cura dei propri interessi¹²;
- g) assunzione di cariche sociali in associazioni di volontariato, società cooperative ad esclusivo scopo mutualistico¹³, con esclusione di quelle che svolgono attività della medesima natura di quella prestata presso l'Azienda¹⁴ o che abbiano rapporti economici con quest'ultima;
- h) attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute dal Dirigente medico o delle altre professionalità del ruolo sanitario, a favore di associazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni¹⁵;
- i) attività rese a titolo gratuito diverse da quelle indicate al precedente art. 3, lettere i) e j), nonché le attività previste dal citato art. 3 allorché vengano rese a titolo oneroso¹⁶;
- j) ogni altra attività non rientrante fra quelle soggette alla sola comunicazione preventiva ai sensi del precedente art. 3;
- k) Iscrizione all'Albo dei Mediatori nonché ogni successivo e conseguente incarico di mediazione conferito ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 28/2010;

¹⁰ Cfr CCNL 08.06.2000, art. 60, lett. c), che prevede la previa autorizzazione dell'Azienda per "partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad esempio, Commissione Medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.L.vo n. 278/98 ed alle Commissioni Invalidi Civili costituite c/o le Aziende Sanitarie di cui alla legge 295/90 ecc..)".

¹¹ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

¹² Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

¹³ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/97.

¹⁴ Consiglio di Stato, sez. V, sent. 03.05.1995, n. 681: "L'attività svolta dal dipendente U.S.L. presso una società cooperativa senza fini di lucro ma della stessa natura di quella prestata presso l'ente di appartenenza è incompatibile con la sua posizione di pubblico dipendente ospedaliero ed è, pertanto, legittimo, ai sensi dell'art. 63 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, il relativo provvedimento di decadenza dall'impiego".

¹⁵ CCNL 8 giugno 2000, art. 60 (Attività non rientranti nella libera professione intramuraria), comma 1, lett g).

¹⁶ Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97.

Le attività soggette ad autorizzazione devono essere svolte, in ogni caso, al di fuori dell'orario di lavoro, senza l'utilizzo di risorse ed attrezzature aziendali e, comunque, senza che il loro svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda.

Art. 5

Regime speciale per il personale del comparto con rapporto di lavoro a part-time non superiore al 50%

I dipendenti del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno (c.d. part-time ridotto) possono svolgere, anche mediante iscrizione in albi professionali, un'ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo con esclusione:

- delle attività di lavoro subordinato presso un'altra amministrazione pubblica;
- delle attività di lavoro autonomo o subordinato il cui esercizio comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta presso l'Azienda ovvero, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, arrechi pregiudizio alla funzionalità dell'Azienda stessa¹⁷;
- degli incarichi professionali che presuppongono l'iscrizione all'Albo degli Avvocati,¹⁸
- degli incarichi professionali da espletarsi in favore di un'amministrazione pubblica.

Il dipendente, nella richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto, è tenuto a comunicare il tipo di attività che intende svolgere al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute valutazioni circa l'insussistenza in concreto di situazione di conflitto di interesse o di interferenza con le attività istituzionali,¹⁹.

Il dipendente a part-time ridotto è inoltre tenuto a comunicare all'Azienda, con un preavviso di 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

Art. 6

Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti, inclusi quelli con rapporto di lavoro a part-time ridotto, ex art. 1, c.58 bis, L. 662/1996

A tutti i dipendenti, inclusi quelli a part-time ridotto, in ragione della loro incompatibilità e/o interferenza con i compiti istituzionali dell'Azienda, sono preclusi:

- a) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgano funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche in qualità di UPG, o di applicazione delle relative sanzioni;
- b) l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti con i quali l'Azienda intrattiene rapporti

¹⁷ Art. 1, comma 58, legge 662/96.

¹⁸ La legge 25.11.2003, n. 339, art. 1, ha ripristinato per i dipendenti pubblici a part-time ridotto il divieto di iscrizione nell'albo degli avvocati previsto dal regio decreto-legge 27.11.1933, n. 1578. Pertanto, ai dipendenti pubblici è consentita soltanto l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici previsto dall'art. 3, comma 4, cit. RDL, che consente l'esercizio dell'attività professionale unicamente in favore dell'ente di appartenenza.

¹⁹ Per le modalità concrete di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale finalizzata all'avvio di altra attività lavorativa si veda l'apposito Regolamento Aziendale per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla deliberazione n. 1328 del 7/12/2011.

contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi o, comunque, inclusi nell'elenco dei propri fornitori, eccettuate le attività di formazione, in relazione alle quali le valutazioni circa la sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità verranno effettuate con riferimento al singolo caso concreto;

- c) fatta salva la disciplina speciale prevista per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, l'esercizio di attività libero-professionale sanitaria nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Azienda e l'instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o lo svolgimento di prestazioni professionali da parte dei dipendenti dell'ASL in favore di soggetti che svolgono la propria attività in ambito sanitario, socio-sanitario, farmaceutico, veterinario, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 3, lett. i);
- d) lo svolgimento di attività imprenditoriali, in forma individuale o collettiva, sottoposte a vigilanza del Servizio/Dipartimento di appartenenza;
- e) la titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario o che sono inseriti nell'albo dei fornitori dell'Azienda o con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali, salvo si tratti di rapporti a carattere marginale ed occasionale o che si tratti di partecipazioni azionarie riconnesse ad operazioni di natura finanziaria;
- f) lo svolgimento di attività per le quali siano previsti turni notturni e/o festivi o un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'ASL, superi i limiti stabiliti dalla legge e/o non consenta di rispettare i riposi giornalieri o settimanali previsti dalla medesima²⁰.

Art. 7

Regime speciale per i dipendenti del Servizio Tecnico

Fatte salve le preclusioni previste per la generalità dei dipendenti ai sensi delle precedenti disposizioni, lo svolgimento di incarichi e l'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei dipendenti del Servizio Tecnico sono soggetti alle ulteriori limitazioni poste dagli artt. 90, 91 e 120 del D.L.vo 163/2006 (ex artt. 17 e 18 L. n. 109/1994), secondo l'interpretazione risultante dall'Atto di Regolazione n. 6/1999 dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici e dalla Determinazione n. 2/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In virtù di tali previsioni:

- lo svolgimento di incarichi interni di collaudo, progettazione e direzione di lavori conferiti dall'Azienda ai propri dipendenti costituisce attività d'istituto, svolta "ratione officii" e, conseguentemente, sottratta alla disciplina delle attività extra-istituzionali;
- per i dipendenti a tempo pieno o a part-time superiore al 50% vale, senza possibilità di deroghe, il divieto di assegnazione di incarichi di progettazione e di direzione di lavori esterni da svolgersi in favore di soggetti privati o di altre pubbliche amministrazioni;²¹
- ai dipendenti a part-time ridotto tali incarichi possono essere conferiti da altre amministrazioni pubbliche solo a seguito di espletamento delle procedure ad evidenza

²⁰ La disciplina generale in materia di orario di lavoro è attualmente dettata dal D.Lvo 66/2003 di attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.

Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2005 dello 03/03/2005, nell'ipotesi in cui il dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro compatibili, ha l'onere di comunicare al datore di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto delle norme sul riposo giornaliero e fornire ogni altra informazione utile in tal senso.

²¹ In tal senso, testualmente l'Atto di Regolazione 6/1999 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

pubblica previste dal Codice dei Contratti Pubblici e a condizione che si tratti di incarichi da espletare al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza;²²

- gli incarichi di collaudo costituiscono esercizio di compiti d'istituto, anche nell'ipotesi in cui vengano conferiti da un'altra amministrazione aggiudicatrice, risolvendosi la relativa prestazione in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego e, in conformità a quanto previsto dalla Determinazione n. 2/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dovranno svolgersi ed essere retribuiti sulla base di apposite intese tra l'amministrazione di appartenenza e quella richiedente la prestazione.

Art. 8

Attività extra-istituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo

Al personale della dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo è consentito lo svolgimento di attività libero professionale secondo la disciplina e nel rispetto dei limiti²³ stabiliti dalla normativa e dal regolamento aziendale in materia di libera professione intramuraria e per tale attività non è soggetto alla disposizione dell'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.

Rientra nella disciplina della libera professione intramuraria tutta l'attività sanitaria resa a titolo non gratuito; per attività sanitaria si intende l'attività di diagnosi, cura, riabilitazione, di carattere certificativo e comunque tutta l'attività correlata ai compiti d'istituto propri delle singole professionalità.

Ai sensi dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 13 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, l'esercizio di attività extraistituzionali da parte dei dirigenti del ruolo sanitario è consentito, nel rispetto della disciplina dettata dal presente regolamento e dalla normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitatamente alle attività non sanitarie e all'attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione della totale gratuità delle prestazioni. Ai sensi della medesima normativa, non è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale sanitaria, ancorché resa a titolo gratuito, in favore di altre strutture sanitarie pubbliche o di quelle private convenzionate o accreditate col S.S.N..

Le attività non rientranti nel regime della libera professione intramuraria sono assoggettate integralmente alla disciplina prevista dal presente regolamento, anche per quanto concerne l'obbligo della preventiva autorizzazione o comunicazione²⁴.

²² In tal senso, l'Atto di Regolazione 6/1999 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

²³ Limiti specifici all'esercizio dell'attività libero professionale sono previsti: dalla L.R. n. 4/1997 nei confronti dei medici veterinari dipendenti dal S.S.N.; dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 nei confronti dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione; dalla D.G.R. 28.07.2008, n. 8-9278, nei confronti dei dirigenti del ruolo sanitario del Dipartimento di Prevenzione e che comunque esercitano attività di vigilanza per conto dell'ASL.

²⁴ Ai sensi dell'art. 60 CCNL Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria dell'8 giugno 2000, "Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro,

Art. 9

Attività extra-istituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto non esclusivo

I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro non esclusivo possono svolgere attività libero-professionale nei limiti consentiti dalla normativa nazionale, regionale e negoziale in materia.

Per quanto concerne gli incarichi extra-istituzionali che non costituiscono esercizio di attività libero-professionale, trova applicazione la disciplina dettata dal presente regolamento, anche per quanto concerne l'obbligo della preventiva autorizzazione o comunicazione.

Art. 10

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

L'Azienda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali, oltre ai criteri specifici previsti nei precedenti articoli, si attiene ai seguenti ulteriori criteri generali :

- a) l'attività deve consistere in prestazioni di carattere saltuario e occasionale, tali da escludere la configurabilità di un cumulo di impieghi;
- b) non devono sussistere motivi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, anche in relazione alla natura del soggetto conferente, né situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- c) deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro, senza l'utilizzo di locali, risorse, strumenti o attrezzature dell'ASL;
- d) per natura, impegno orario, durata temporale nonché modalità di svolgimento, non deve essere tale da arrecare pregiudizio all'espletamento dei compiti istituzionali e da interferire con le esigenze del servizio di appartenenza, anche in relazione all'osservanza dell'orario di lavoro, degli obblighi di pronta disponibilità e di turnazione di lavoro predefinita, tenuto altresì conto di eventuali ulteriori incarichi extra-istituzionali in corso;
- e) l'ammontare complessivo dei compensi percepiti per attività extra-istituzionali non deve essere superiore ad 1/3 dei compensi percepiti dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato;
- f) le ore dedicate alle attività extra-istituzionali non debbono superare il 20% dell'ammontare annuo del normale orario di lavoro.

Art. 11

Procedura autorizzativa

- L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale deve essere richiesta alla S.C. Affari del Personale, previa espressione di parere favorevole da parte del responsabile della struttura di appartenenza, a cura del dipendente interessato, mediante compilazione e trasmissione della modulistica reperibile sul sito istituzionale aziendale nonché sulla rete intranet aziendale (modello all. sub A). In alternativa la suddetta autorizzazione può essere richiesta direttamente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; anche in questo caso, peraltro, il dipendente è tenuto a compilare e trasmettere la modulistica di cui sopra.
- La richiesta di autorizzazione deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico e comunque in tempo utile per l'istruttoria.

previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del dlgs. 29/1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali."

Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico ²⁵.

- La richiesta di autorizzazione preventiva deve contenere i seguenti elementi:
 - i dati anagrafici - con indicazione del codice fiscale, qualifica e struttura di appartenenza - del dipendente che intende svolgere l'incarico;
 - i dati relativi al soggetto/ente/azienda - specificando se pubblico o privato - che conferisce l'incarico e/o eroga il compenso, con il relativo codice fiscale/partita IVA;
 - la natura e la descrizione dell'incarico, il luogo dello svolgimento dello stesso, il periodo e l'impegno previsto in giorni od ore, l'importo, quantomeno presunto, del compenso, la dichiarazione che il suo espletamento non interferisce con il regolare esercizio delle attività istituzionali, la dichiarazione che gli incarichi in corso non superano i limiti economici e di impegno orario stabiliti dall'art. 2 del presente Regolamento, l'indicazione di altre attività extraistituzionali eventualmente in corso.
- L'amministrazione si esprime sulla richiesta di autorizzazione – in calce alla quale appone parere favorevole il responsabile della struttura cui il dipendente appartiene in merito al fatto che l'attività extra-istituzionale non interferisce con il regolare esercizio delle attività istituzionali entro trenta giorni dalla ricezione della stessa – entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
- Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa fra le due amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
- I termini di cui ai precedenti commi si intendono interrotti:
 - nel caso in cui l'amministrazione richieda chiarimenti o integrazioni al soggetto conferente l'incarico o al dipendente; in tal caso i termini riprendono a decorrere dalla data in cui le integrazioni o i chiarimenti pervengono all'Ente;
 - nel caso in cui la richiesta di autorizzazione non sia completa di tutti gli elementi sopraindicati, anche a prescindere dalla espressa richiesta di integrazione da parte dell'Ente; in tal caso i termini riprendono a decorrere dal momento in cui pervenga all'Ente la richiesta completa di tutti gli elementi.
- Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
- La tacita autorizzazione per decorrenza dei termini non può in alcun caso riguardare le richieste relative ad attività, incarichi, compartecipazioni previsti nei precedenti artt. 2 (Attività incompatibili) e 6 (Attività, incarichi, compartecipazioni preclusi a tutti i dipendenti).

Art. 12

Obbligo di comunicazione ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni

I soggetti pubblici e privati che hanno conferito ai dipendenti dell'ASL 3 "Genovese" incarichi retribuiti, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso al dipendente, hanno l'obbligo di comunicare alla competente Struttura dell'Azienda l'ammontare del compenso stesso, presentando una dichiarazione conforme al modello allegato sub. B), che dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- dati identificativi del dipendente al quale l'incarico è stato conferito;
- dati identificativi (denominazione/ragione sociale, sede legale, etc.) del soggetto che ha erogato il compenso;

²⁵ Gli incarichi retribuiti devono essere inseriti nella banca dati "anagrafe delle prestazioni", che non consente l'inserimento di incarichi iniziati in data anteriore a quella del provvedimento di autorizzazione degli stessi.

- Codice Fiscale/ Partita Iva dello stesso;
- oggetto dettagliato dell'incarico;
- data iniziale e finale dell'incarico;
- importo liquidato e data di liquidazione, precisando se si tratta di importo corrisposto a titolo di acconto ovvero a titolo di saldo del compenso complessivamente dovuto.

Sono soggetti a comunicazione, ai sensi del presente articolo, anche gli incarichi retribuiti non rientranti nei compiti e doveri istituzionali conferiti ai propri dipendenti dall'ASL 3 "Genovese". In tal caso gli importi e gli altri dati necessari all'assolvimento degli obblighi stabiliti in materia di Anagrafe delle prestazioni dovranno essere comunicati, entro il medesimo termine di 15 giorni, alla S.C. Affari del Personale dalla Struttura che ha conferito l'incarico e/o corrisposto il compenso.

Art. 13

Regime sanzionatorio

Fatte salve le eventuali sanzioni di natura disciplinare, la mancata comunicazione delle attività che vi sono soggette ai sensi della disciplina che precede, ivi inclusa quella relativa alle eventuali successive variazioni, così come le dichiarazioni mendaci o l'omessa rimozione delle cause di incompatibilità, costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro con l'Azienda ovvero di decadenza dall'impiego qualora si configuri una situazione di incompatibilità assoluta o di interferenza dell'attività extra-istituzionale con quella istituzionale²⁶.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53, commi 7, 7 bis, 8 e 9 del D.L.vo 165/2001:

- I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni²⁷ e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario

²⁶ La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che le disposizioni di cui ai commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 662/1996 che prevedono per il personale contrattualizzato il recesso dal rapporto di lavoro "devono ritenersi abrogate dagli interventi normativi successivi (L. n. 59/1997 e art. 53 D.L.vo 165/2001) che hanno regolato interamente la materia" (Cass., sez. lav., 19.01.2006, n. 967). Di conseguenza, anche al personale contrattualizzato si applica, nell'ipotesi di mancata rimozione di una causa di incompatibilità assoluta, la decadenza dall'impiego, la quale non ha natura disciplinare, ma scaturisce dalla perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati *ab origine*, avrebbero precluso la stessa costituzione o trasformazione del rapporto di lavoro.

²⁷ Qualora si tratti di attività insuscettibile di essere autorizzata in ragione della sua incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività di servizio, risulteranno applicabili le disposizioni che prevedono la decadenza dall'impiego (art. 63 D.P.R. 3/1957) o il recesso per giusta causa (art. 1, comma 61, legge 662/1996), salvo che si tratti di prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, nel qual caso saranno applicabili soltanto le comuni sanzioni disciplinari.

responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici²⁸.

Qualora venga accertata una situazione di incompatibilità, insorta anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il dipendente viene diffidato a cessare da detta situazione entro 15 giorni dalla diffida stessa. Qualora il dipendente non comunichi e documenti l'avvenuta cessazione della situazione di incompatibilità entro il predetto termine, verranno attivate le procedure per l'irrogazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Art. 14

Regolarizzazione incarichi in corso

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dipendenti che stanno svolgendo attività extra-istituzionali che, ai sensi delle previgenti norme interne e/o prassi aziendali, non risultavano soggette ad autorizzazione o comunicazione, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione mediante richiesta di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente regolamento. In tal caso, non troverà applicazione la disposizione dell'art. 11, comma 2.

Art. 15

Segnalazioni e controlli

In applicazione dell'art. 64 del D.P.R. n. 3/1957, i Responsabili delle Strutture Aziendali sono tenuti a segnalare alla S.C. Affari del Personale i casi di incompatibilità dei quali siano venuti comunque a conoscenza.

L'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia di *incompatibilità e di cumulo di impieghi* è soggetta alle verifiche effettuate a campione e/o mirate da parte del Servizio Ispettivo.

Art. 16

Norma di rinvio ed entrata in vigore

Per quanto eventualmente non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il 28 GEN. 2013.

²⁸ Sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, D.L. 79/1997, convertito dalla legge 140/1997.

Art. 53 del D.lgs. 165/2001
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

PRECEDENTE VERSIONE	VERSIONE DOPO LA LEGGE N. 190/2012
<p>1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina</p>	<p>1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.</p>
<p>1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni</p>	<p>1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati</p>	<p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.</p>
<p>3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.</p>	<p>3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.</p>

	<p><u>3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.</u></p>
<p>4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.</p>	<p>4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.</p>
<p>5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.</p>	<p>5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione <u>o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.</u></p>
<p>6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:</p>	<p>6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:</p>

<p>a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</p> <p>b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;</p> <p>c) dalla partecipazione a convegni e seminari;</p> <p>d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;</p> <p>e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;</p> <p>f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;</p> <p>f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione</p>	<p>a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</p> <p>b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;</p> <p>c) dalla partecipazione a convegni e seminari;</p> <p>d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;</p> <p>e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;</p> <p>f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;</p> <p>f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.</p>
<p>7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.</p> <p>Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.</p> <p>In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>	<p>7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. <u>Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.</u></p> <p>Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.</p> <p>In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>
	<p><u>7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.</u></p>
<p>8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti</p>	<p>8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti</p>

<p>incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>	<p>incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>
<p>9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.</p> <p>In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.</p>	<p>9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. <u>Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.</u></p> <p>In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.</p>
<p>10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il</p>	<p>10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il</p>

<p>dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.</p>	<p>dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.</p>
<p>11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.</p>	<p>11. <u>Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.</u></p>
<p>12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.</p> <p>Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.</p>	<p>12. <u>Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.</u></p> <p><u>Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.</u></p>
<p>13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico</p>	<p>13. <u>Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico</u></p>

<p>conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.</p>	<p>conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.</p>
<p>14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.</p> <p>Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.</p> <p>Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco</p>	<p>14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.</p> <p>Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico <u>nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.</u> <u>Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.</u> <u>Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto.</u></p> <p>Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei</p>

dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza	collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.	15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi	16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
	<u>16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</u>